

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE MUSICALE SYNODIA
REDATTO ED APPROVATO IL 16/7/2004.

ART.1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.Lgs. n. 460/1997 (1^a sez.), l'Associazione Musicale non riconosciuta denominata :

“ASSOCIAZIONE MUSICALE SYNODIA”.

ART.2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in SOMMA LOMBARDO (VA).
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né al presente Statuto né all'eventuale regolamento interno.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata od anche sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati come previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendano promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale.

Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione si prefigge di

promuovere, coordinare e gestire:

- a) corsi strumentali, vocali, di composizione, di direzione, di didattica, di storia della musica, di musicologia ed altri riguardanti discipline musicali;
- b) corsi di perfezionamento, seminari e stages, corsi di alfabetizzazione musicale per adulti, corsi propedeutici per l'infanzia ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale;
- c) conferenze, saggi, concerti ed ogni altra manifestazione musicale;
- d) la formazione di complessi strumentali e vocali, allo scopo di studiare e valorizzare il repertorio di musica d'insieme;
- e) studi riguardanti il repertorio di musica sacra della tradizione Cristiana, con particolare riferimento alla musica corale e organistica e alla liturgia, in collaborazione con realtà ecclesiali;
- f) studi interdisciplinari che riguardino il rapporto della musica con ambiti diversi della cultura umanistica o scientifica (letteratura, storia, psicologia, acustica, musicoterapia, ecc.);
- g) la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale esistente nel territorio, anche pubblicando documenti originali e spartiti musicali;
- h) la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali e teatrali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- i) iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e

della qualità della vita;

l) progetti musicali per scuole, per anziani, per famiglie e per associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

m) punti di riferimento orientativo e di consulenza per studenti di musica e appassionati;

n) corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con le norme di legge vigenti;

o) qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione della cultura musicale, l'Associazione si propone inoltre di:

I) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;

II) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 agli associati.

ART.5 – ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Nessuna limitazione è posta al numero degli associati; possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d'età in regola con il

pagamento delle quote associative e che accettino gli scopi fissati dal presente Statuto.

Gli associati si distinguono in:

- *Fondatori*: sono le persone che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.

- *Effettivi*: sono coloro, aventi buona condotta morale e civile, che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, e la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio direttivo. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative potranno essere sospesi dalla frequenza delle attività.

- *Junior*: sono tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. L'iscrizione di associati Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. Gli associati Junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

- *Sostenitori*: sono associati che versino una quota annuale notevolmente superiore a quella ordinaria.

- *Benemeriti o onorari*: sono persone nominate dal Consiglio direttivo per particolari benemerienze acquisite nel campo della musica, della cultura e delle attività pubbliche. L'associato benemerito non paga alcuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta alcuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.

Il Consiglio Direttivo, entro due mesi, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per alcun motivo e titolo.

Tutti gli associati, nel più pieno rispetto del principio della democrazia interna, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione; il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Gli associati pagano la quota annua di adesione nonché le quote di frequenza e le eventuali quote integrative, nelle misure deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- a - il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.

Rientrano nei doveri di ciascun associato, tra gli altri, anche quelli

di:

a - sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b - tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione un contegno corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali universalmente riconosciuti;

c - offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

L'associato può recedere dalla Associazione musicale, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

L'associato che non rinnovi la quota di iscrizione annuale recede comunque dalla sua qualità.

L'esclusione di un associato avviene:

- per gravi motivi, nel qual caso la decisione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e poi ratificata dalla Assemblea degli associati;
- per radiazione;
- per decesso.

All'associato escluso o dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Associazione a norma di Statuto.

ART.6 - DIRITTO DI RIVALSA

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART.7 - ASSICURAZIONE

L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi.

ART.8 - MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a - contributi degli Associati, degli Enti e dei privati, di altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
 - b - proventi delle "quote associative" (sia di adesione sia di frequenza) e delle eventuali "quote integrative";
 - c - sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e associati;
 - d - proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali;
 - e - da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART.9 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio e ha termine il trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico - finanziario previsto dal D.Lgs. n. 460/1997 e successive integrazioni e modificazioni, deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo della attività, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati presso la Sede Associativa.

Per gli associati che intendano praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnino a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto associativo, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.

ART.10 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Gli incarichi di Presidente e quello di componente il Consiglio Direttivo sono gratuiti, in quanto tutte le cariche associative sono onorifiche; è altresì sancito il divieto per gli amministratori dell'Associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni aventi oggetto analogo o affine a quello dell'Associazione.

ART.11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno della sua convocazione.

L'Assemblea degli associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo degli associati effettivi, nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

L'Assemblea degli associati è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente. La convocazione assembleare deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data.

L'Assemblea ordinaria:

- a - elegge i componenti il Consiglio direttivo, i quali restano in carica 4 anni;
- b - annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c - delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine dei giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b - delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

c - delibera in ordine ai provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni al presente Statuto o al regolamento associativo;

d - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipano il Presidente, il Consiglio direttivo e tutti gli associati maggiorenni.

Tutti gli associati hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di tre associati con diritto di voto.

Non possono partecipare alla Assemblea degli associati coloro che risultino colpiti da sanzioni associative, ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote associative.

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Una volta che sia validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti nella votazione prevarrà il voto del Presidente.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Associazione, che verrà assistito dal Segretario.

dalla elezione assembleare, presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di:

a - Presidente, per cui si rinvia all'articolo 12 del presente Statuto;

b - Vice Presidente, che coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

c - Direttore Artistico, che organizza e coordina le attività associative correlandosi con il Tesoriere;

d - Segretario, che redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione;

e - Tesoriere, che controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio direttivo. E' il responsabile del fondo associativo. Tale figura può coincidere la persona del Segretario;

e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini associativi.

Le cariche sopra indicate sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Consulente, che potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Tesoriere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

dal Presidente;

dal Vice Presidente;

da minimo tre Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

a - curare il conseguimento dei fini statutari;

b - amministrare i beni associativi e curarne l'incremento;

c - redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed, eventualmente, il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;

d - deliberare sulla accettazione degli associati e sulla eventuale espulsione;

e - stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi, nonché le quote di frequenza e quelle eventualmente integrative;

f - provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso

se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale di uno dei suoi componenti, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipino almeno quattro dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea degli associati; in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo l'associato che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipi alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a - quando l'Assemblea degli associati non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed, eventualmente, il bilancio preventivo;

b - quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di quattro.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre associati più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

Art. 15 - ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.

Le cariche associative sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche associative s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche associative devono avvenire preferibilmente con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dagli associati nel corso dell'Assemblea associativa.

L'Assemblea degli associati può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, assicurando comunque che in seno al Consiglio direttivo gli associati fondatori siano adeguatamente rappresentati.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

ART.16- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ove ha sede legale l'Associazione. Lo stesso Presidente della Camera Arbitrale provvederà a designare il Presidente del Collegio fra i tre suoi componenti. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l'Associazione.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato, determinato in base al tariffario previsto dalla Camera Arbitrale o, in sua mancanza, dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART.17 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria degli associati.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell' art. 5 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria che deliberi lo scioglimento dell'Associazione determinerà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinandone i poteri.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto associativo deve farsi riferimento alle Leggi generali dello Stato ed ai regolamenti, usi, e consuetudini.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO